

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2307

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(CROSETTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ZANGRILLO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Presentato il 13 marzo 2025

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, provvedendo ai conseguenti adempimenti per l'adeguamento dell'ordinamento interno.

La modifica normativa conseguente allo Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, emendativo dell'Intesa sull'assistenza spirituale alle Forze armate fatta il 13 febbraio 2018, ratificata ai sensi della legge 22 aprile 2021, n. 70, si concretizza in una modifica ai vigenti articoli 1549, 1559 e 1594 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato « codice », in materia di cappellani militari. In particolare:

a) l'articolo 1549 del codice, concernente i requisiti per la nomina al grado di cappellano militare di complemento, viene modificato stabilendo per i sacerdoti l'età minima di 25 anni, in luogo dei 28 anni attualmente stabiliti, senza la previsione di alcun limite anagrafico massimo, oggi fissato in 40 anni;

b) l'articolo 1559 del codice, concernente i requisiti per la nomina al grado di cappellano militare addetto in servizio permanente, viene emendato prevedendo che i cappellani militari di complemento, possano presentare domanda a questo fine purché abbiano prestato almeno due anni di servizio continuativo, in luogo dei cinque anni attualmente stabiliti, e che questa facoltà non sia subordinata a un li-

mite massimo di età, attualmente fissato al quarantacinquesimo anno;

c) l'articolo 1594 del codice, concerne la cessazione dei cappellani militari dalla categoria del complemento. Per rendere pienamente coerente l'innovazione normativa illustrata alla precedente lettera b), si rende infatti necessario aggiornare, secondo una logica sistemica-funzionale, il collegato articolo 1594 del codice, portando (in analogia a quanto fatto con l'articolo 1559) da cinque a due anni il periodo di servizio continuativo nel complemento, oltre il quale il cappellano, se non riconosciuto idoneo a giudizio dell'Ordinario militare, cessa dal servizio ed è collocato in congedo assoluto.

Al riguardo, occorre evidenziare che le novelle proposte sono finalizzate a consentire all'Ordinariato militare di attuare una prassi reclutativa improntata ad ampliare l'ambito potenziale dei sacerdoti cattolici da avviare alla carriera dell'assistenza spirituale al personale delle Forze armate. Ciò potrà essere attuato comprendendovi, in primo luogo, i giovani presbiteri appena ordinati (con la riduzione del limite di età previsto dall'articolo 1549 del codice nonché del periodo minimo stabilito per il transito nel servizio permanente dall'articolo 1559 del codice). In secondo luogo, si permette anche ai presbiteri più anziani, arricchiti da variegata esperienza nelle diocesi italiane, di dedicarsi al ministero presso le Forze armate (eliminando il limite di età massimo per la nomina a cappellano militare di complemento), così consentendo l'accesso nell'organizzazione militare anche a sacerdoti di comprovata maturità e assicurando ai medesimi la possibilità di transitare nel servizio permanente.

In proposito si osserva che, con specifico riferimento ai giovani presbiteri, l'introdotta possibilità di accedere alla no-

mina al grado di cappellano militare di complemento già a partire dal venticinquesimo anno di età, per i sacerdoti appena ordinati, consente al personale in uscita dal Seminario maggiore «San Giovanni XXIII» (Scuola allievi cappellani militari) di beneficiare direttamente dell'accesso al ruolo dei cappellani militari, al termine dell'*iter* di studio ivi previsto, della durata di sei anni. Secondo il quadro normativo vigente, infatti, il giovane, se avviato al seminario al termine delle scuole superiori, ne esce ordinato sacerdote all'età di 25 anni. Tuttavia, in forza del vigente disposto dell'articolo 1549 del codice, il presbitero appena ordinato non può divenire cappellano militare, poiché per tale investitura occorre maturare l'ulteriore requisito anagrafico di 28 anni. Ciò si traduce evidentemente in un elemento disfunzionale di non poco conto, atteso che il Seminario maggiore «San Giovanni XXIII» è stato fondato nel 1998 con l'obiettivo di accogliere coloro che, compiuti gli studi secondari di secondo grado, intendano avviare un cammino di discernimento e di formazione al sacerdozio, precipuamente finalizzato al servizio nel mondo militare.

Si aggiunge che l'esigenza di ridurre da 28 a 25 anni l'età minima per conseguire la nomina a cappellano militare di complemento è anche legata alla necessità di:

a) adeguare l'età anagrafica dei sacerdoti alla conclusione dell'*iter* di formazione per i cappellani militari. Il candidato termina il percorso di formazione generalmente tra il ventiquattresimo e il venticinquesimo anno di età; in mancanza della modifica normativa si avrebbero sacerdoti che non possono essere nominati cappellani militari fino al compimento del ventottesimo anno di età e che sarebbero, pertanto, a disposizione dell'Ordinario mi-

litare per circa tre anni senza un fattibile impiego;

b) adeguare l'età minima di nomina dei cappellani militari a quella prevista dal canone 1031, paragrafo 1, del codice di diritto canonico, il quale dispone: «Il presbiterato sia conferito solo a quelli che hanno compiuto i 25 anni di età e posseggono una sufficiente maturità, osservato inoltre l'intervallo di almeno sei mesi tra il diaconato e il presbiterato; coloro che sono destinati al presbiterato, vengano ammessi all'ordine del diaconato soltanto dopo aver compiuto i 23 anni di età».

Al contempo, con particolare riferimento all'articolo 1559 del codice, la modifica introdotta consente di stimolare professionalmente il personale di complemento, fornendo al medesimo la possibilità di presentare domanda per la nomina a cappellano addetto in servizio permanente dopo un periodo di servizio ridotto, rispetto a quanto oggi previsto (due anni anziché cinque) nonché senza alcun limite anagrafico massimo, con plausibili conseguenze positive in ambito motivazionale.

Il presente intervento, peraltro, è da inquadrare nell'attuale situazione di generalizzato calo vocazionale che la Chiesa cattolica sta affrontando, negli ultimi anni, tuttavia da sistematizzare con la permanente esigenza, da parte del personale delle Forze armate, di assistenza spirituale e di supporto morale, sia in Italia sia nei teatri operativi all'estero. Il contemperamento di quest'esigenza con il menzionato quadro di penuria di risorse umane nell'ambito ecclesiale rende opportuna la realizzazione di una leva reclutativa più flessibile e, pertanto, più efficace.

Si riporta di seguito una tabella di confronto tra il testo vigente dei citati articoli del codice, il testo con le modificazioni proposte e il testo finale:

Testo vigente	Testo con modificazioni	Testo finale	Razionale
Codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010	Codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010	Codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010	Modifica prevista dall'Accordo emendativo all'Intesa del 13 febbraio 2018:
Sezione II	Sezione II	Sezione II	
DISPOSIZIONI GENERALI SUI CAPPELLANI MILITARI	DISPOSIZIONI GENERALI SUI CAPPELLANI MILITARI	DISPOSIZIONI GENERALI SUI CAPPELLANI MILITARI	
Art. 1549 (<i>Requisiti per la nomina</i>)	Art. 1549 (<i>Requisiti per la nomina</i>)	Art. 1549 (<i>Requisiti per la nomina</i>)	
1. I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare di complemento, devono possedere il godimento dei diritti civili e politici, l'idoneità all'incondizionato servizio militare e non avere meno di ventotto anni e più di quaranta anni.	1. I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare di complemento, devono possedere il godimento dei diritti civili e politici, l'idoneità all'incondizionato servizio militare e non avere meno di ventotto anni e più di quaranta anni avere compiuto il venticinquesimo anno di età.	1. I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare di complemento, devono possedere il godimento dei diritti civili e politici, l'idoneità all'incondizionato servizio militare e avere compiuto il venticinquesimo anno di età.	All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: « 1. La nomina a Cappellano militare è disposta su designazione dell'Ordinario militare. Il Cappellano deve godere dei diritti civili e politici, avere l'idoneità incondizionata al servizio militare e avere compiuto il venticinquesimo anno di età. ».
Sezione III	Sezione III	Sezione III	
CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE	CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE	CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE	
Art. 1559 (<i>Nomina</i>)	Art. 1559 (<i>Nomina</i>)	Art. 1559 (<i>Nomina</i>)	
1. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico, con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, ai cappellani militari di complemento che: a) presentano apposita domanda; b) hanno prestato almeno cinque anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo; c) non hanno superato il quarantacinquesimo anno di età.	1. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico, con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, ai cappellani militari di complemento che: a) presentano apposita domanda; b) hanno prestato almeno cinque due anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo; c) non hanno superato il quarantacinquesimo anno di età.	1. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico, con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, ai cappellani militari di complemento che: a) presentano apposita domanda; b) hanno prestato almeno due anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo.	All'articolo 7, paragrafo 2, la lettera a. è sostituita dalla seguente: « a. grado di sottotenente di complemento: due anni ».

Sezione VI CAPPELLANI MILITARI DI COMPLEMENTO	Sezione VI CAPPELLANI MILITARI DI COMPLEMENTO	Sezione VI CAPPELLANI MILITARI DI COMPLEMENTO	
Art. 1594 (Cessazione dal comple- mento)	Art. 1594 (Cessazione dal comple- mento)	Art. 1594 (Cessazione dal comple- mento)	
1. Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età. I cappellani militari di complemento che, dopo aver prestato cinque anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.	1. Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età. I cappellani militari di complemento che, dopo aver prestato due cinque anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.	1. Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età. I cappellani militari di complemento che, dopo aver prestato due anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.	All'articolo 7, paragrafo 2, la lettera a. è sostituita dalla seguente: « a. grado di sottotenente di complemento: due anni ».

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Il presente provvedimento è volto a dare attuazione all'Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede costituente un'Intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, fatto a Roma il 18 febbraio 1984, con riguardo all'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, ed entrato in vigore il 16 novembre 2021, da ora denominato "Accordo".

Per un corretto inquadramento del provvedimento in esame, si evidenzia che il quadro normativo concernente l'assistenza spirituale alle Forze armate è stato recentemente riassetato attraverso i seguenti provvedimenti:

- legge 22 aprile 2021, n. 70 *"Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatta a Roma e nella città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede"* (pubblicata in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 121, del 22 maggio 2021);
- articolo 14, comma 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 *"Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"* (pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 252, del 21 ottobre 2021), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 301, del 20 dicembre 2021).

Al fine di **assicurare una maggiore flessibilità nell'azione di reperimento delle risorse umane** nel servizio di assistenza spirituale a favore delle Forze armate e per le ragioni esclusivamente funzionali maggiormente dettagliate in relazione illustrativa, il provvedimento in attuazione alle modifiche apportate dal succitato Accordo, reca talune modificazioni al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – di seguito denominato "Codice" – nella parte riguardante il Capo I "Personale del servizio di assistenza spirituale", Titolo III "Personale religioso", del Libro Quinto "Personale civile e personale ausiliario delle Forze armate".

In particolare, le novelle al Codice riguardano:

- la **lettera a)** modifica l'**articolo 1549**, comma 1, del Codice, aggiornando il limite anagrafico per poter conseguire la nomina al grado di Cappellano militare di complemento, che viene ricondotto a 25 anni compiuti, a fronte dei 28 anni previsti a legislazione vigente, eliminando contestualmente il limite anagrafico massimo di 40 anni;



- la **lettera b)** modifica l'**articolo 1559**, comma 1 del Codice, rideterminando alla lettera *b)*, in due anni, in luogo dei cinque anni attualmente stabiliti, il periodo minimo per poter presentare domanda per la nomina a cappellano militare in servizio permanente;
- la **lettera c)** modifica sempre l'**articolo 1559**, comma 1 del Codice sopprimendo la previsione cui alla lettera *c)*, che determina in quarantacinque anni il limite di età massimo per il transito in servizio permanente;
- la **lettera d)**, in relazione alle modifiche di cui alla precedente lettera *b)*, aggiorna, in maniera consequenziale, l'articolo 1594, comma 1, secondo periodo, del Codice, portando da cinque a due anni, il periodo di servizio continuativo oltre il quale il Cappellano militare di complemento, che ha inoltrato domanda di transito nel servizio permanente, cessa dal servizio ed è collocato in congedo assoluto nel caso di non idoneità a giudizio dell'Ordinario militare.

Al riguardo, occorre evidenziare che la presente previsione di modifica al quadro normativo non modifica il numero complessivo dei Cappellani militari, fissato a 162 unità, comprensivo dell'Ordinario militare e del Vicario generale, di cui al comma 2 dell'articolo 1547 del Codice¹, andando esclusivamente ad ampliare la finestra anagrafica entro la quale reperire le risorse umane in argomento.

Pertanto, con specifico riferimento al novellato articolo 1559 del Codice, risulta opportuno osservare che la modifica prevista, se consente, tecnicamente, di anticipare l'ingresso nel servizio permanente del cappellano militare di complemento, non esclude, comunque, la possibilità che il Cappellano militare, al termine dei due anni di servizio continuativo possa non accedere a tale nuovo stato giuridico. Infatti, l'articolo 1594 del Codice², ancorché emendato nei termini precedentemente descritti per coerenza sistemica, continua a prevedere che il Sacerdote, non riconosciuto idoneo a giudizio dell'Ordinario, cessa dal servizio e sia collocato in congedo assoluto. Tale aspetto incide sulla variabilità nella pianificazione degli accessi al servizio permanente, che permangono comunque contingentati sul piano finanziario e soggetti a specifiche regole ecclesiastiche. Al contempo, nella considerazione che il limite anagrafico per la cessazione dal servizio attivo permane al 65° anno di

¹ **Art. 1547 Stato giuridico e organico**

1. Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del presente codice.

2. L'organico dei cappellani militari, integrato dall'Ordinario militare e dal Vicario generale, è complessivamente determinato in centosessantadue unità.

² **Art. 1594 Cessazione dal complemento**

1. Il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età. I cappellani militari di complemento che, dopo aver prestato cinque anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto



età (articolo 1578 del Codice³), l'abolizione del limite anagrafico massimo per il transito in servizio permanente riduce, di fatto, la possibilità di progressione di carriera e il raggiungimento dei gradi più elevati.

In sintesi, le modifiche al Codice dell'ordinamento militare, quale intervento di adeguamento allo Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, sono volte ad ampliare la base per il reclutamento senza al contempo modificare l'attuale dotazione organica dei Cappellani militari, i correlati costi medi e le progressioni di carriera già previste a legislazione vigente.

Tanto premesso dalle modifiche normative previste dal presente disegno di legge **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

³ **Art. 1578 Cessazione dal servizio permanente per età**

1. Il cappellano militare, che ha compiuto il 65° anno di età, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

04/03/2025

Daria Perrotta



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO*1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'obiettivo del presente intervento è quello di ovviare a talune problematiche di carattere pratico che si sono poste nel corso dell'attuazione dell'Intesa bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate [di seguito Intesa], fatta a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, ratificata e resa esecutiva dalla legge 22 aprile 2021, n. 70 (sul tale intervento normativo cfr. ATN allegato all'A.S. 1763).

Nello specifico, alla luce delle modifiche al Codice dell'ordinamento militare, recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [di seguito COM], apportate con la citata legge 22 aprile 2021, n. 70 [recante la *Ratifica ed esecuzione dello scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatta a Roma e nella città del Vaticano il 13 febbraio 2018*], sono emerse talune criticità connesse con la dimensione del bacino teorico di reclutamento dei cappellani militari che, in conseguenza dei nuovi requisiti anagrafici previsti per l'accesso al grado di cappellano militare di complemento e di cappellano militare addetto in servizio permanente, risulta limitato. Alla luce di ciò, l'intervento mira ad attuare una *policy* reclutativa improntata ad ampliare la *target audience* teorica dei sacerdoti cattolici da avviare alla carriera dell'assistenza spirituale al personale delle Forze armate, ricomprendendo, da una parte, i giovani presbiteri appena ordinati (abbassando il limite di età da 28 a 25), dall'altra, permettendo anche ai sacerdoti più anziani, arricchiti di maggiore esperienza in diocesi italiane, di aderire alla missione nelle Forze armate (eliminando il limite d'età massimo alla nomina di cappellano militare di complemento oggi fissato in 40 anni).

L'esigenza di ridurre l'età minima per conseguire la nomina di cappellano militare di complemento da 28 a 25 anni è anche legata alla necessità di:

- a) adeguare l'età anagrafica dei sacerdoti alla conclusione dell'iter di formazione per cappellani militari¹. Il percorso di formazione termina generalmente tra i 24 e i 25 anni; in mancanza della modifica normativa si avrebbero sacerdoti che non possono essere nominati cappellani militari fino al compimento dei 28 anni di età e sarebbero, pertanto, a disposizione dell'Ordinario militare per circa 3 anni senza un fattibile impiego;
- b) allineare l'età dei cappellani militari a quella prevista dal canone 1031, paragrafo 1, del Codice di diritto canonico che dispone: *“Il presbiterato sia conferito solo a quelli che hanno compiuto i 25 anni di età e posseggono una sufficiente maturità, osservato inoltre l'intervallo di almeno sei mesi tra il diaconato e il presbiterato; coloro che sono destinati al presbiterato, vengano ammessi all'ordine del diaconato soltanto dopo aver compiuto i 23 anni di età.”*.

L'altra esigenza ha il fine di rivedere (come era già previsto ante revisione dell'Intesa) i requisiti per la nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente, riducendo da 5 a 2 anni il requisito minimo di servizio continuativo prestato e dall'altro di cassare il limite anagrafico dei 45 anni (ante

¹ Si tratta del Seminario Maggiore S. Giovanni XXIII (Scuola Allievi Cappellani Militari), al quale si può essere ammessi avendo raggiunto la maggiore età e avendo acquisito il titolo di scuola media superiore; al termine dell'iter di studio ivi previsto di 6 anni si può accedere direttamente al ruolo dei Cappellani Militari. A quadro normativo vigente, infatti, il giovane, se avviato al Seminario al termine delle scuole superiori, ne esce ordinato Sacerdote all'età di 25 anni; tuttavia, in forza del disposto dell'art. 1549 del COM, per come ad oggi formulato, il presbitero appena ordinato non può divenire Cappellano militare, poiché per tale investitura occorre maturare l'ulteriore requisito anagrafico di 28 anni. Ciò si traduce evidentemente in un elemento disfunzionale di non poco conto, atteso che il Seminario Maggiore S. Giovanni XXIII è stato fondato nel 1998, con l'obiettivo di accogliere coloro che, compiuti gli studi secondari di secondo grado, intendano avviare un cammino di discernimento e di formazione al sacerdozio, precipuamente finalizzato al servizio nel mondo militare.

revisione Intesa, il limite era di 50 anni). Ciò, al fine di stimolare professionalmente il personale di complemento, fornendo la possibilità al medesimo di poter presentare domanda per la nomina a cappellano addetto in servizio permanente, senza alcun limite di età anagrafico, con possibile ricaduta positiva in ambito motivazionale.

Al riguardo, si tenga in considerazione:

- l'attuale situazione di generalizzato calo vocazionale che la Chiesa Cattolica sta affrontando, in Italia, negli ultimi anni;
- la permanente esigenza, da parte del personale delle Forze armate, di assistenza spirituale e di supporto morale, sia in Italia, che nei teatri operativi all'estero, la cui interpolazione rende necessaria l'implementazione di una leva reclutativa maggiormente flessibile e, pertanto, maggiormente efficace.

Ciò premesso, l'intervento *de quo* si concretizza nella modifica dei vigenti articoli 1549, 1559 e 1594 del COM (rispettivamente in materia di requisiti per la nomina al grado di Cappellano militare di complemento, nomina del Cappellano militare addetto in servizio permanente, cessazione dal complemento dei Cappellani). In particolare, vengono modificati i requisiti:

- per la nomina al grado di Cappellano militare di complemento (assimilato al rango di sottotenente di complemento), prevedendo per i sacerdoti un'età di 25 anni, in luogo dei 28 anni attualmente stabiliti, senza la previsione di alcun limite anagrafico massimo, oggi fissato in 40 anni (art. 1549 del COM);
- per la nomina al grado di Cappellano militare addetto in servizio permanente (assimilato al rango di tenente in servizio permanente), prevedendo che i Cappellani militari di complemento, all'atto della presentazione dell'apposita domanda:
 - a) abbiano prestato almeno 2 anni di servizio continuativo, in luogo dei 5 anni attualmente stabiliti;
 - b) non siano sottoposti a limite d'età, ad oggi fissato a 45 anni (art. 1559 del COM);
- per la cessazione dal servizio del cappellano militare di complemento, portando (in analogia a quanto fatto con l'articolo 1559 del COM) da cinque a due anni il periodo di servizio continuativo nel complemento, oltre il quale, se non riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, si cessa dal servizio e si è collocati in congedo assoluto.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Le disposizioni che disciplinano i Cappellani militari sono previste dal Codice, nel Titolo III (Personale religioso), Capo I (Personale del servizio di assistenza spirituale), del Libro quinto (Personale civile e personale ausiliario delle Forze armate), agli articoli da 1533 a 1625 (a esclusione del Capo II – Religiose in servizio presso gli stabilimenti militari – articolo 1620) come modificato dalla legge 22 aprile 2021, n. 70, recante “*Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatta a Roma e nella città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede*”, che ha dato ricezione nell'ordinamento italiano a specifico accordo internazionale di natura pattizia.

Con specifico riferimento alle norme vigenti, oggetto di attenzione della presente analisi, occorre evidenziare che:

- l'art. 1549 del COM, rubricato “Requisiti per la nomina”, dispone un limite anagrafico minimo (28 anni) ed uno massimo (40 anni), tra i requisiti per la nomina di un Sacerdote cattolico al grado di Cappellano militare di complemento²;
- l'art. 1559 del COM, rubricato “Nomina”, prevede, tra i requisiti per la nomina a Cappellano militare addetto in servizio permanente, l'aver prestato almeno cinque anni di servizio continuativo, in luogo dei due anni di servizio previsti ante-revisione, e non aver superato il quarantacinquesimo anno di età (ante-revisione il limite anagrafico previsto era 50 anni);

² In proposito, occorre rilevare che, prima dell'intervento della Legge n. 70/2021, la previsione contenuta nell'art. 1549 del COM non indicava alcun limite di età.

- l'art. 1594 del COM, rubricato "Cessazione dal complemento", prevede che il cappellano militare di complemento è collocato nella riserva al compimento del 55° anno di età. I cappellani militari di complemento che, dopo aver prestato cinque anni di servizio continuativo (ante-revisione erano previsti due anni), hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.

Per completezza d'analisi e per un esaustivo inquadramento della tematica all'esame, si soggiunge che il diritto canonico (odierno *Codex Iuris Canonici*) prevede:

- al Canone 569, Libro Secondo, per quanto attiene alla specifica disciplina dei Cappellani, che "*i cappellani militari sono retti da leggi speciali*", non stabilendo limiti anagrafici per la loro nomina;
- al Canone 1031, Libro Quarto, che "*Il presbiterato sia conferito solo a quelli che hanno compiuto i 25 anni di età e posseggono una sufficiente maturità, osservato inoltre l'intervallo di almeno sei mesi tra il diaconato e il presbiterato; coloro che sono destinati al presbiterato, vengano ammessi all'ordine del diaconato soltanto dopo aver compiuto i 23 anni di età*".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

In conseguenza della presente ratifica, la nuova disciplina viene introdotta nell'ordinamento militare attraverso la modifica di alcune disposizioni contenute nel Codice dell'ordinamento militare, recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, ponendosi in linea con gli articoli 7, 80 e 87, ottavo comma, della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), c) e d), della Costituzione.

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle Regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione. Trattandosi del recepimento di un Accordo internazionale rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione, il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento normativo possibile.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente presentati in Parlamento altri disegni di legge di ratifica in materia.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'Accordo non pone problemi di compatibilità con il diritto europeo, in quanto si tratta della ratifica di un accordo con la Santa Sede ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della Costituzione su una materia di competenza esclusiva dello Stato.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'Intesa è conforme agli obblighi assunti dall'Italia con la Santa Sede in materia di assistenza spirituale alle Forze armate.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla materia oggetto dello Scambio di Lettere.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il provvedimento non ha alcun riflesso sull'ordinamento degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le modificazioni o integrazioni dettate dallo Scambio di lettere sono introdotte mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'Intesa non produce norme con tale tipo di effetti.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non risultano atti attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche.

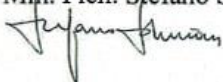
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024 costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 07.01.2025

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma, 24 GEN. 2025

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo Scambio di lettere stesso.

Art. 3.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1549, comma 1, le parole: « non avere meno di ventotto anni e più di quaranta anni » sono sostituite dalle seguenti: « avere compiuto il venticinquesimo anno di età »;

b) all'articolo 1559, comma 1:

1) alla lettera b), la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « due »;

2) la lettera c) è abrogata;

c) all'articolo 1594, comma 1, secondo periodo, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « due ».

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



MAECI|MAECI|03/01/2025|0000815-A - Allegato Utente 2 (A02)

Roma, 12 NOV 2024

Eminenza Reverendissima,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede costituente un'Intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, fatto a Roma il 18 febbraio 1984, con riguardo all'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018 ed entrato in vigore il 16 novembre 2021.

Per ovviare a talune problematiche di carattere pratico che si sono poste nel corso dell'attuazione del suddetto Accordo internazionale, ho l'onore di proporre che al suddetto Accordo mediante Scambio di Lettere siano apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 7, paragrafo 2, la lettera a. è sostituita dalla seguente: *"a. grado di sottotenente di complemento: due anni"*;

b) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: *"1. La nomina a Cappellano militare è disposta su designazione dell'Ordinario militare. Il Cappellano deve godere dei diritti civili e politici, avere l'idoneità incondizionata al servizio militare e avere compiuto il venticinquesimo anno di età"*.

Qualora Vostra Eminenza concordi su quanto precede, in nome del Governo della Repubblica italiana, ho l'onore di proporre che la presente Lettera e la Lettera di risposta di uguale tenore costituiscano un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede costituente un'Intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, fatto a Roma il 18 febbraio 1984, con riguardo all'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, il quale entrerà in vigore alla ricezione dell'ultima notifica, per le vie diplomatiche, dell'avvenuto completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare all'Eminenza Vostra i sensi della mia più alta considerazione.

Giorgia Meloni

Sua Eminenza Reverendissima
Il Cardinale Pietro Parolin
Segretario di Stato
Città del Vaticano





SEGRETERIA DI STATO

N. 13819/24/RS

Dal Vaticano, 23 dicembre 2024

Signor Presidente del Consiglio dei Ministri,

ho l'onore di riferirmi alla Lettera n. 4590, del 19 novembre 2024, del seguente tenore:

«Eminenza Reverendissima,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede costituente un'Intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, fatto a Roma il 18 febbraio 1984, con riguardo all'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018 ed entrato in vigore il 16 novembre 2021.

Per ovviare a talune problematiche di carattere pratico che si sono poste nel corso dell'attuazione del suddetto Accordo internazionale, ho l'onore di proporre che al suddetto Accordo mediante Scambio di Lettere siano apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 7, paragrafo 2, la lettera a. è sostituita dalla seguente: "a. grado di sottotenente di complemento: due anni";

b) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. La nomina a Cappellano militare è disposta su designazione dell'Ordinario militare. Il Cappellano deve godere dei diritti civili e politici, avere l'idoneità incondizionata al servizio militare e avere compiuto il venticinquesimo anno di età".

Qualora Vostra Eminenza concordi su quanto precede, in nome del Governo della Repubblica italiana, ho l'onore di proporre che la presente Lettera e la Lettera di risposta di uguale tenore costituiscano un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede costituente un'Intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, fatto a Roma il 18 febbraio 1984, con riguardo all'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, il quale entrerà in vigore alla ricezione dell'ultima notifica, per le vie diplomatiche, dell'avvenuto completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti.»

. / .

On. Giorgia MELONI
Presidente del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
ROMA



In riferimento alla Sua Lettera di cui sopra, ho l'onore di parteciparLe che la Santa Sede concorda su quanto è in essa rappresentato e di confermare che la presente Lettera e la Lettera di proposta di uguale tenore costituiranno un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede costituente un'Intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, fatto a Roma il 18 febbraio 1984, con riguardo all'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, il quale entrerà in vigore alla ricezione dell'ultima notifica, per le vie diplomatiche, dell'avvenuto completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti.

Mi avvalgo dell'occasione, Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, per rinnovarLe l'espressione della mia più alta considerazione.



Segretario di Stato



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0134070